

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

Doc. CVII
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL SETTORE AGRICOLO

(al 31 Dicembre 1995)

*(Articolo 7, ultimo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87,
modificata dalla legge 8 agosto 1991, n. 252)*

**Presentata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(PINTO)**

—————
Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1996
—————

INDICE

Relazione sull'attività svolta dal Comitato per l'intervento straordinario nel settore agricolo, costituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 9 aprile 1990, n. 87	
Premessa	<i>Pag.</i> 5
Problematiche	» 9
Varianti ai progetti	» 11
Stato dei progetti	» 12
Finagra S.p.A.	» 15



SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA
- 6 AGO. 1996
Doc. CVII n. 1
Annunciato il

Mo. 7 S.G.

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
ex Divisione II

R E L A Z I O N E

su

"Stato di attuazione della legge 8 agosto 1991, n.252 di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, concernente interventi urgenti per la zootecnia - Anno 1995".

1. PREMESSA

La legge n.87 del 9.4.1990 recante interventi urgenti per la zootecnia, affidava ad un apposito Comitato, coadiuvato da un Gruppo di esperti, il compito di verificare la situazione del settore, redigere il piano di intervento e provvedere alle determinazioni di ammissibilità a finanziamento dei progetti sottoposti ad esame.

Il Comitato ed il Gruppo di esperti venivano nominati, rispettivamente, con D.P.C.M. del 20 luglio 1990 e con D.M. 24783 del 26.9.1990.

Il Comitato insediatosi il 3.10.1990 nel corso di numerose riunioni analizzava gli obiettivi del Piano, le linee guida, i parametri qualitativi, le modalità di intervento, giungendo ad elaborare un piano di intervento successivamente approvato con delibera del CIPE del 12.3.1991 dopo l'acquisizione del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni il 21.2.1991.

Il programma predisposto dal Comitato e approvato dal CIPE contiene una dettagliata analisi delle tematiche e soprattutto delle problematiche specifiche del settore delle carni bovine, che si è rivelato tra i più esposti a rischio dell'intero comparto zootecnico.

Le analisi effettuate e gli orientamenti programmatici, recanti la individuazione delle misure riconoscibili a carico dell'intervento pubblico, sono stati infatti unanimemente ritenuti come gli unici che potessero consentire che il comparto

delle carni si evolvesse in un sistema agroindustriale formato da imprese capaci di competere a livello internazionale, di garantire la produzione di carni caratterizzate da elevati standard di qualità, di porre in essere un organico rapporto di filiera in tutti i suoi segmenti, dall'allevamento, alla macellazione, porzionamento, confezione e distribuzione, assicurando da un lato il contenimento dei costi e dall'altro la massima affidabilità igienico-sanitaria ed organolettica per il consumatore.

Il richiamato rapporto di aggregazione tra i vari soggetti all'interno della filiera, costituisce una delle più rilevanti fra le condizioni necessariamente previste dal Comitato, e fatte proprie dal CIPE, ai fini del riconoscimento della validità delle iniziative proposte dagli operatori.

Al riguardo occorre infatti ricordare che gli obiettivi previsti dal legislatore erano quelli di risollevare il settore delle carni dalla nota situazione di pesantezza in cui versava, evitando di ripetere quella miriade di interventi dispersivi e non risolutivi a favore di piccole aziende produttive, di macellazione e di commercializzazione che avevano caratterizzato ed ispirato le precedenti leggi rivolte in effetti ad erogare provvidenze al settore stesso senza peraltro conseguire, come è noto, i risultati auspicati.

E' stata quindi, inderogabile la richiesta di un solido rapporto di collaborazione nell'ambito della filiera, che, partendo da un alto livello di qualità già nella fase degli allevamenti, pervenisse ad offrire al consumatore, in un organico sistema distributivo, rappresentante la componente terminale della filiera stessa, un prodotto affidabile e provvisto di un responsabilizzante marchio di impresa, di per sé premiante la razionale e coordinata operatività dell'intera aggregazione degli operatori.

Sulla base dei rilievi di incostituzionalità della legge 87/90 sollevati da alcune Regioni, la Corte Costituzionale, con sentenza n.116 emessa in data 27 febbraio 1991, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art.4 - primo e terzo comma, dell'art.3 - secondo comma in parte, dell'art.5 - secondo comma in parte, dell'art.8 - primo comma lettera a) in parte, della legge n.87/90, rendendo di fatto inattuabile il provvedimento legislativo stesso, sia a causa dell'obbligo di restituzione alle Regioni di parte dello stanziamento (140 miliardi); sia per l'impossibilità materiale di utilizzare le residue somme (200 miliardi) secondo le modalità previste dalla legge in questione.

Conseguentemente, il Comitato apportava alcune modifiche al Piano per aggiornarlo ai contenuti della nuova legge 252/91 senza alterare però gli orientamenti del precedente piano, sia in termini di obiettivi da conseguire attraverso le linee guida che di criteri per le modalità di intervento.

Il Piano così modificato veniva approvato dal CIPE nella seduta del 30.9.1991 con alcune raccomandazioni sulle priorità da adottarsi per l'approvazione dei progetti, sul rispetto della regolamentazione CEE e sulla riserva per i soggetti operanti nel Mezzogiorno.

Il Comitato individuava le risorse finanziarie destinate al settore, convenendo di utilizzare per la realizzazione dei progetti, anche il limite di impegno per la concessione di mutui agevolati alle sole società cooperative, come previsto dall'art.15, comma 16, della legge 11 marzo 1988 n.67. Ciò per non disperdere queste ultime risorse che, in combinazione con il ridotto stanziamento recato dalla legge n.252 del 1991, consentivano maggiori disponibilità di fondi per il finanziamento dei progetti di rilevanza nazionale a sollievo comunque del settore agroindustriale delle carni.

La destinazione di detti mutui, in tutto o in parte, alla realizzazione dei progetti integrati di sviluppo di rilevanza nazionale di imprese organizzate in filiera, si fondava sulla considerazione che sino ad allora le società cooperative del settore zootecnico non avevano potuto attingere a tale fonte di finanziamento con il concorso dello Stato negli interessi, a causa dell'impossibilità di trovare Istituti di credito disponibili a concedere i mutui in parola se non connessi a sicuri processi delle attività di sviluppo delle cooperative stesse. Ne è riprova il fatto che dal 1988 nessuna operazione del genere era stata prospettata.

Tra le condizioni poste per la concessione dell'intervento pubblico assumeva un ruolo determinante l'aggregazione in filiera degli organismi richiedenti e la qualificazione del prodotto con un responsabilizzante marchio di impresa. Tali condizioni venivano stimate oggettivamente preferenziali per quelle imprese in grado di garantire un effettivo e duraturo beneficio al settore, risollemandolo dalla crisi che attraversava.

Esclusa l'ipotesi di ammettere a finanziamento modeste iniziative non inserite in un organico sistema di imprese economicamente valide, venivano considerati in via prioritaria i progetti di sviluppo di rilevanza nazionale, anche a respiro poliennale, finalizzati all'innovazione di prodotto o di

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

processo, al controllo della qualità ed al miglioramento del sistema logistico della distribuzione, non trascurando gli investimenti immateriali, quali marketing e marchio di impresa, comunque tali da indurre effetti di razionale ammodernamento e sviluppo di tutti i segmenti della filiera.

A conclusione dei lavori il Comitato, nella riunione del 22 gennaio 1992, ripartiva la disponibilità globale di lire 210.245 milioni, di cui 179.400 milioni a valere sulla legge 251/91 e lire 30.845 milioni sulla legge 67/88, tra tredici progetti approvati. Veniva così assicurata la copertura del 36,51% del fabbisogno finanziario previsto dai progetti, percentuale elevata a più del 40% per i raggruppamenti comprendenti società cooperative, tenuto conto dei mutui riservati a queste Società.

L'intero riparto approvato veniva sintetizzato nel seguente prospetto:

Progetti	Fabbisogno finanziario	Fondo perduto	Limiti		Limiti		%
			d'impegno 50%	Totale 36,51%	di impegno 50%	Totale	
Conazo	104.310	27.244	10.841	38.085	10.841	48.926	46.90
N.Ovest	118.100	32.971	10.147	43.118	10.147	53.265	45.10
N.Est	91.000	26.341	6.844	33.225	6.884	40.109	44.07
Inalca	116.412	42.502	-	42.502	-	42.502	36.51
Guardam.	15.000	5.477	-	5.477	-	5.477	36.51
Prunotto	5.285	1.930	-	1.930	-	1.930	36.51
Trento C.	4.128	1.507	-	1.507	-	1.507	36.51
Cim	2.000	730	-	730	-	730	36.51
Fiorucci	38.812	14.170	-	14.170	-	14.170	36.51
Agrizoo	21.000	7.667	-	7.667	-	7.667	36.51
Smia	10.500	3.834	-	3.834	-	3.834	36.51
Vitalia	6.510	2.377	-	2.377	-	2.377	36.51
C.C. Sud	46.080	12.650	2.973	15.623	2.973	18.596	40.36
T O T A L E	579.137	179.400	30.845	210.245	30.845	241.090	

Per una più facile lettura del prospetto si fa presente che essendo l'agevolazione di cui alla legge 67/88 diretta alle sole Società cooperative, che, nell'assunzione di mutui avevano sostenuto oneri per le garanzie da offrire agli Istituti mutuanti ed avevano dovuto attendere tempi non certo brevi per l'erogazione degli stessi, ai fini della determinazione e dell'assegnazione del concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato, si era reso necessario omogeneizzare le operazioni di calcolo, considerando il valore del concorso statale in termini di concorso attualizzato prevedendo altresì una riduzione del 50%

del valore risultante.

Avviata con tempestività la fase di approvazione dei progetti, è stato possibile completare entro il 31 dicembre 1992 tutti gli impegni di spesa ad esclusione delle somme destinate alla Società CIM che, non condividendo il piano di riparto, effettuato dal Comitato ha presentato due ricorsi che sono stati dichiarati dal T.A.R. Lazio il primo inammissibile ed il secondo improcedibile (sentenza dell'11/11/1993).

Inoltre, in considerazione del fatto che le Società Vitalia, Agrizoo e Smia non avevano prodotto la prescritta documentazione necessaria all'emissione del provvedimento di concessione e che per il Consorzio Centro Carni Sud l'istruttoria si era conclusa per l'impegno di lire 7.314 milioni, quale quota parte del contributo affidato di lire 12.650 milioni, si è provveduto, rispettivamente, alle revoche ed alla riduzione del contributo suddetto. Dette somme sono state destinate alla capitalizzazione della FINAGRA S.p.A. in conformità alla deliberazione del Comitato.

Tutti i provvedimenti di concessione sono stati registrati dagli Organi di controllo ad esclusione di quello relativo al Piano Nord Est, di cui la Società CO.RE.ZOO. è il soggetto capofila, in quanto la Corte dei Conti ha dichiarato la non conformità a legge del provvedimento stesso.

2. PROBLEMATICHE

Le pur attente valutazioni istruttorie che, nei limiti del possibile, il Comitato ha effettuato, non si sono tuttavia rivelate sempre sufficienti ad individuare in sede preventiva la piena attendibilità ed efficienza delle aggregazioni progettate dal gruppo proponente, e ciò può essere in parte spiegato anche con le modifiche della situazione generale che, purtroppo in senso peggiorativo, si sono verificate nel frattempo nel settore di che trattasi, anche a seguito dell'accentuazione del liberismo economico ai livelli europeo e mondiale, che ha imposto alle aziende zootecniche nazionali continue trasformazioni per essere competitive sul mercato.

In relazione a tale quadro di riferimento e tenuto conto del fatto che le continue evoluzioni del mercato influiscono sia sui soggetti destinatari delle citate agevolazioni, modificando la loro aggregazione, che sugli investimenti programmati, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno fornire con la citata circolare 29/93 alcune precisazioni in ordine a particolari

aspetti attuativi.

Riguardo a tale aspetto si premette che la legge 9 aprile 1990, n.87, come già accennato, aveva previsto l'istituzione di un apposito Comitato coadiuvato da un Gruppo di esperti.

Con legge 8 agosto 1991 n.252, emanata a seguito della dichiarata incostituzionalità di alcune disposizioni, sono state ridefinite in particolare le finalità per cui il Comitato era stato costituito ed è stato abrogato il comma 2 dell'art. 3 della legge 87/90 che fissava la durata del Comitato in cinque anni.

In conseguenza, il Comitato, la cui validità è stata limitata al tempo strettamente necessario all'assolvimento della funzione avente carattere straordinario, ha elaborato le linee guida dell'intervento straordinario ed in attuazione delle stesse ha provveduto al riparto dello stanziamento disponibile approvando il finanziamento di 13 progetti e la capitalizzazione della prevista Società per Azioni. Completati i lavori inerenti a tali funzioni il Comitato, e conseguentemente anche il Gruppo di esperti a supporto hanno cessato la loro attività.

In mancanza di una nuova disposizione legislativa che ripristinasse i citati Organi, l'esame delle varianti ai progetti approvati, ivi compresa la rideterminazione del fabbisogno finanziario e del relativo contributo, veniva effettuato dall'Ufficio competente di questa Amministrazione, coadiuvato da una Commissione ministeriale appositamente costituita.

La suddetta Commissione incontrava tuttavia notevoli difficoltà operative nelle decisioni da assumere in merito alle varianti richieste. Varianti che pur giustificabili per l'opportunità di adottare soluzioni tecnologicamente più avanzate rispetto alle originarie previsioni progettuali, il più delle volte avrebbero potuto comportare una sostanziale modifica degli elementi sui quali il Comitato aveva a suo tempo fondato le proprie valutazioni e decisioni.

In tal senso la suddetta Commissione si dichiarava non competente ad esprimere valutazioni che coinvolgevano più professionalità e che potevano, per qualche aspetto, modificare gli obiettivi originari. Alcune varianti, inoltre, prevedevano di dover realizzare gli impianti in aree diverse da quelle precedentemente prescelte ed approvate.

La Commissione riteneva infatti, in tali casi, di acquisire a supporto il parere delle competenti Regioni, la qual cosa ha

generato lunghi tempi di improduttiva attesa per la definizione delle relative pratiche.

Un altro aspetto ostativo alle realizzazioni dei programmi approvati riguardava quei casi in cui gli operatori avevano prospettato varianti programmatiche inerenti la rinuncia ad una o più azioni approvate e, in alcuni casi, anche la sostituzione di alcuni soggetti partecipanti.

3. VARIANTI AI PROGETTI

Sulla base di tali premesse si è ritenuto opportuno attivare una urgente iniziativa rivolta alla costituzione di un Gruppo di esperti con professionalità tecnico-economica, cui affidare il compito di procedere, nel rispetto degli obiettivi fissati dal programma originario approvato:

1. all'esame e parere in ordine alle varianti ai soggetti partecipanti alla filiera;
2. all'esame e parere in ordine alle varianti alle azioni previste da ciascun sub-progetto;
3. all'esame e parere in ordine alle varianti relative a sub-progetti nell'ambito dell'intero progetto di filiera;
4. al monitoraggio sull'andamento realizzativo dei progetti finanziati, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento degli stessi nonché la rispondenza delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti rispetto alle previsioni.

Infatti con legge 8 agosto 1995 n.341 di conversione del D.L. 244/95 è stato rimodulato il Gruppo di esperti di cui alla L.87/90 al fine di procedere, nel rispetto degli obiettivi fissati dal programma originario approvato, alla verifica in ordine alla realizzazione dei progetti ed alla valutazione delle varianti ai progetti medesimi apportate o da apportare per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato anche con riferimento ai soggetti partecipanti alla filiera.

Con D.M. 8.6.1995 n.22585 è stato quindi nominato il Gruppo di Esperti che si è insediato il giorno 26.6.1995.

Lo stesso Gruppo nelle riunioni del 6 luglio e 20 settembre 1995 si è soffermato sugli indirizzi contenuti nelle linee guida e modalità di intervento di cui al programma approvato dal CIPE e richiamati nella circolare n.265/91, ha puntualizzato le diverse

tipologie di varianti ed ha fissato i criteri e le modalità per la verifica delle varianti medesime.

Conseguentemente l'Amministrazione ha comunicato ai soggetti capofiliera la necessità che le varianti per essere prese in considerazione dovessero corrispondere ad un assetto definitivo sia dei soggetti partecipanti alla filiera che delle iniziative finanziate. Venivano esclusi pertanto esami frazionati ed i soggetti interessati sono stati invitati quindi a rivedere ed eventualmente completare la documentazione prodotta.

Le varianti prese in esame sono state quelle relative ai raggruppamenti di Guardamiglio Carni, Fiorucci, Inalca, Conazo e Nord-Ovest Italia. Stante la loro complessità, entro il 1995 sono state definite ed approvate le varianti relative alla Guardamiglio Carni e Fiorucci.

L'attività di monitoraggio è stata oggetto di esame da parte del Gruppo di esperti che, nelle richiamate riunioni del 28 giugno e 6 luglio 1995, ha definito le schede per l'acquisizione degli elementi con periodicità semestrale al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, individuando nel contempo gli indici aziendali di valutazione.

Quindi questa Amministrazione nel luglio 1995 ha trasmesso a tutti i soggetti le schede predisposte ed, al fine di avere maggiori garanzie sulla esattezza dei dati forniti, ha richiesto che le stesse venissero corredate dalle delibere di approvazione da parte degli organi statutari.

Sono stati acquisiti entro il dicembre 1995 su supporto cartaceo ed informatico i bilanci consuntivi per gli anni 1993-1994 e per il 1° semestre 1995 nonché il bilancio preventivo per il 1995 dei soggetti partecipanti ai diversi raggruppamenti di filiera .

4. STATO DEI PROGETTI

Entro il 31 dicembre 1992, termine ultimo per l'utilizzabilità dei fondi, a fronte dello stanziamento di lire 200 miliardi sono stati assunti impegni per complessive lire 196.276.488.000 ed effettuati pagamenti per lire 148.961.339.300, di cui lire 108.238.206.000 sono state liquidate in anticipazione in quanto garantite da polizza fidejussoria.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del 1995 la situazione ha subito notevoli cambiamenti per effetto di nuove disposizioni legislative che hanno disciplinato l'impegnabilità dei fondi non utilizzati e di quelli derivanti da revocche di precedenti impegni.

Infatti l'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre del 1994, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, ha previsto, al comma 7, la utilizzazione dello stanziamento residuo recato dalla legge 9 aprile 1990, n.87, e successive modificazioni.

Al fine di fornire ai destinatari delle agevolazioni le modalità attuative del citato intervento è stata emanata la circolare 29 maggio 1995, n.5, che ha previsto, per la presentazione delle domande, il termine di scadenza del 5 agosto 1995.

Entro tale data è pervenuta una sola istanza per un fabbisogno di spesa di L.510 milioni preventivato per la realizzazione di impianti tecnologici e strutture a corollario. Con successiva nota la società richiedente, nel rappresentare le difficoltà nel produrre la documentazione prescritta con circolare, ha chiesto che venisse valutata la possibilità di riconoscere l'agevolazione spettante in termini forfettari sulla gestione anzichè quale contributo in conto capitale.

In data 29 gennaio 1996, questa Amministrazione ha comunicato il non accoglimento dell'istanza, atteso che la richiamata legge 22/95 prevedeva la concessione di contributi in conto capitale e non su spese di gestione.

La già richiamata legge 8 agosto 1995 n.341, di conversione del decreto legge 23 giugno 1995, n.244, all'art.13, comma 1, ha disposto che le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n.252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, comunque non utilizzate o che si rendessero disponibili a seguito di revoca, fossero destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n.87 (FINAGRA S.p.A.), nonchè al funzionamento del Gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento.

A seguito degli accertamenti effettuati, la somma disponibile da destinare alle iniziative di cui all'art.13 della

citata legge 341/95 ammontava a lire 26.341 milioni derivante dalla revoca dell'impegno condizionato assunto per il Piano Nord-Est.

Considerato che entro i predetti termini di validità, della citata circolare n.5/95 era pervenuta, come innanzi citato, una sola istanza recante un fabbisogno di spesa per lire 510 milioni per un contributo stimabile in lire 250 milioni, la somma residua disponibile risultava di lire 26.091.000.000.

La ripartizione dello stanziamento tra le diverse destinazioni è rappresentato dall'uno per cento, pari a lire 260.910.000, per il funzionamento del Gruppo di esperti e dal restante importo di lire 25.830.090.000 (ridotta a L.25.830 milioni tenuto conto che il valore di ciascuna azione è di lire un milione) alla capitalizzazione della già citata Società per azioni costituita ai sensi dell'art.5 della legge 9 aprile 1990, n.87.

In ordine ai progetti approvati si fa presente che l'agevolazione concessa alla Cooperativa Trento Carni è stata revocata in quanto la Cooperativa ha rinunciato al completamento degli investimenti a seguito delle difficoltà incontrate con le Amministrazioni locali.

Al 31 dicembre 1995 risultano pertanto assunti impegni per complessive lire 194.519.398.000 ed effettuati pagamenti per L.174.747.121.365 di cui lire 108.238.206.000 liquidate come innanzi detto per anticipazioni. La situazione aggiornata degli impegni e dei pagamenti effettuati è riportata nell'unito prospetto n.1.

Per l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere finanziate, in conformità ai progetti approvati ed alle eventuali varianti ammesse nonché di verifica della regolarità della prescritta documentazione amministrativa e di spesa sono state costituite per ciascun progetto apposite Commissioni ministeriali integrate da un rappresentante della Regione territorialmente interessata alla realizzazione delle opere stesse.

Conseguentemente, per tutti i progetti, le Regioni interessate sono state incaricate di svolgere l'istruttoria necessaria all'acquisizione dei seguenti prescritti pareri ed autorizzazioni:

- 1) concessione edilizia rilasciata dal Comune sul cui territorio viene localizzata l'opera finanziata;

- 2) parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 3) parere dell'Ufficio del Genio Civile Regionale concernente in particolare la congruità dei prezzi esposti negli elaborati riguardanti le opere civili ed affini;
- 4) parere dell'Ufficio Tecnico Erariale sulla congruità dei prezzi, dei preventivi di spesa, ovvero delle fatture di acquisto dei macchinari ed attrezzature mobili previsti in progetto, nonché sulla congruità del valore da attribuirsi agli impianti oggetto di acquisizione;
- 5) certificato di agibilità ed uso degli impianti, oggetto di finanziamento, rilasciato dal Comune territorialmente competente, dal quale possa rilevarsi, tra l'altro, il rispetto della vigente normativa in materia sanitaria.

Per tali accertamenti sono state designate n.15 unità, di cui 4 dirigenti, in servizio presso questa Amministrazione.

Allo stato, sulla base delle richieste di liquidazione parziale pervenute, sono stati effettuati accertamenti relativi e n.6 azioni.

Considerato che la gran parte dei progetti è in avanzato stato di realizzazione, l'Ufficio, al fine di meglio ottimizzare il lavoro, si è dotato di un sistema informativo e di una procedura appositamente elaborata, che, allo stato attuale, è in fase di collaudo. Una volta avviata si potrà avere in tempo reale la situazione tecnico e amministrativo-contabile di tutti i soggetti destinatari del contributo in questione.

5. FINAGRA S.p.A.

La FINAGRA S.p.A., costituita per atto notaio Leonello Anderlini di Roma il 16 giugno 1992, ha sede in Roma, Via Sallustiana n.10, presso questo Ministero, socio di maggioranza.

Il capitale sociale iniziale, fissato in lire 24.450.000.000, è stato suddiviso in numero 24.450 azioni del valore nominale di lire 1.000.000 ciascuna, di cui 20.200 azioni possedute da questo Ministero e 4.250 azioni da 13 Istituti di Credito.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento. Il Tribunale di Roma ne ha concessa la omologazione in data 14 luglio 1992 e la Sezione

Commerciale dello stesso Tribunale ha rilasciato certificato di iscrizione in data 24 luglio successivo.

In data 21 dicembre 1992, l'Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale da lire 24.450 milioni fino a lire 60.000 milioni con l'emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci in proporzione alle azioni da essi in precedenza possedute; successivamente l'aumento di capitale sociale è stato portato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 1995, in attuazione di quanto deliberato dalla medesima assemblea in data 8 aprile 1994, a lire 80.000 milioni con le stesse modalità.

Il capitale sottoscritto e versato al 31 dicembre 1995 risulta di lire 69.767 milioni, così distinto:

	Azioni n.	Quota %
- Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali	64.811	92,90
- CARIPLO	489	0,7
- Monte dei Paschi Partecipazioni S.p.A.	489	0,7
- Istituto Bancario San Paolo di Torino	489	0,7
- Federalcasce Banca S.p.A.	489	0,7
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	1.000	1,43
- Bimer Banca S.p.A.	489	0,7
- Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A.	300	0,43
- Banca Agricola Mantovana S.c.a.r.l.	200	0,29
- Banco di Sicilia S.p.A.	189	0,27
- Fincab S.p.A. - Banca Credito Agrario Bresciano	200	0,29
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.a.r.l.	300	0,43
- Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.	122	0,17
- Banco S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.	200	0,29

I compiti istituzionali di Finagra S.p.A., individuati dal "Programma di Interventi per la Zootecnia", varato dal CIPE nelle due sedute del 12 marzo e del 30 settembre 1992, riguardano le seguenti tipologie di intervento:

- a) rilascio di fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
- b) effettuazione, previa autorizzazione, accordata con Decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con questo Ministero, di operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'art.2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.405;
- c) concessione di finanziamenti, previo parere di ammissibilità

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del gruppo di esperti, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

- d) acquisizione di quote di partecipazione di società, i cui progetti, previsti dalla legge, siano stati approvati dal Comitato Zootecnico.

I soggetti destinatari dell'attività operativa di Finagra S.p.A. sono chiaramente individuati, in quanto rappresentati dalle imprese i cui progetti hanno ottenuto il decreto di attribuzione dei fondi previsti dalle citate leggi n.87/90 e n.252/91.

Operativamente il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario attendere la registrazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni emessi da questo Ministero prima di dare impulso allo sviluppo operativo della Società. Tale impostazione è stata suggerita da considerazioni di tipo prudenziale stante la situazione di difficoltà in cui versa il settore.

Gli interventi finanziari di Finagra S.p.A. sono comunque indirizzati alle singole imprese che compongono il gruppo e vengono strutturati in base alle diverse tipologie di società, di attività e di fabbisogni individuali.

Il Consiglio di Amministrazione di Finagra con delibera del 20 dicembre 1993 ha predisposto un documento operativo definito "Norme Regolamentari Interne di Finagra S.p.A.". Tale documento identifica le procedure operative a cui Finagra intende far riferimento nell'esecuzione degli interventi richiesti. Le norme riservano ampio spazio alle attività relative all'analisi della struttura economica e soprattutto patrimoniale e finanziaria delle imprese possibili beneficiarie delle attività di Finagra.

Per meglio affrontare le problematiche delle aziende operanti nel settore zootecnico, la Società ha provveduto ad aprire una sede operativa in Milano, Via Nirone n.2/A, volutamente scelta in prossimità della dislocazione geografica della maggior parte delle imprese richiedenti gli interventi della Società stessa.

Si allega una scheda riepilogativa degli interventi della Finagra S.p.A..

La Società al 31 dicembre 1995 ha deliberato interventi per complessive lire 27.800 milioni, riguardanti le seguenti società e tipologie:

- UNICARNI - Soc Coop. a r.l.
- M.C.L.C. Pegognaga - Soc. Coop. a r.l.
- Cuneo Carni - Soc. Coop. a r.l.
- Ronzoni e Perego - S.p.A.
- Friulcarni - Soc. Coop. a r.l.
- A.R.A. - Soc. Coop. a r.l.
- Ultrocchi Carni - S.p.A.
- Cesare Fiorucci - S.p.A

	DELIBERATO		VERSATO	
- partecipazioni	Lire 10.500 milioni		Lire 7.407,80 milioni	
- prestito	" 12.800 "		" - "	
- fidejussioni	" 4.500 "		" - "	
TOTALE	Lire 27.800 milioni		Lire 7.407,80 milioni	

La situazione aggiornata degli interventi è riportata nell'allegato prospetto n.2.

Al fine di poter meglio verificare l'andamento della gestione delle predette società la FINAGRA S.p.A. ha richiesto proprie rappresentanze negli organi delle società.

L'attività di analisi relativa alla gestione societaria, una volta effettuato l'intervento, si esplica inoltre attraverso l'esame della documentazione che Finagra S.p.A. richiede con cadenza semestrale alle aziende con particolare riferimento all'aggiornamento dei dati economico-finanziarie patrimoniali.

Roma,

R

Allegato 1

Legge 252/91 di modifica della legge 87/90
SITUAZIONE IMPEGNI/PAGAMENTI

al 31 dicembre 1995

	Impegni parziali	Data impegno	Anticipazioni	Liquidazioni Parziali (P) Finali (F)	Data liquidazione	Totale liquidato
A) FINAGRA						
	6.060.000.000	08 apr 92		6.060.000.000	08 apr 92	64.811.000.000
	14.140.000.000	09 dic 92		14.140.000.000	09 dic 92	
aumento capitale	18.781.000.000	22 dic 92		18.781.000.000	30 mar 93	
aumento capitale	25.830.000.000	24 nov 95		25.830.000.000	24 nov 95	
	64.811.000.000					64.811.000.000
B) SPESE DI FUNZIONAMENTO						
Comitato e Gruppo esperti (L. 252/91)	400.000.000	09 set 91		283.439.300	26 giu 92	317.368.365
Gruppo esperti (L. 341/95)	260.910.000	23 nov 95		33.929.065	23 nov 95	
	660.910.000					317.368.365
C) PROGETTI						
CONAZO	27.244.000.000	25 mag 92	26.862.852.000		17 feb 93	26.862.852.000
NORD OVEST	32.971.000.000	26 mag 92	27.759.384.000		17 feb 93	27.759.384.000
INALCA	42.502.000.000	27 mag 92	38.480.972.000		15 giu 93	38.480.972.000
PRUNOTTO	1.930.000.000	28 mag 92	965.000.000	965.000.000	11 mag 93	1.930.000.000
FIORUCCI	14.170.000.000	29 mag 92	14.169.998.000		09 set 94	
GUARDAMIGLIO	5.477.000.000	09 dic 92	415.547.000		01 giu 93	14.169.998.000
CARNI CENTRO SUD	4.753.488.000	22 dic 92				415.547.000
	129.047.488.000		108.653.753.000			109.618.753.000
TOTALE GENERALE	194.519.398.000					174.747.121.365

Liquidato

Impegnato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aggiornamento al 31 dicembre 1995		Allegato 2		FINAGRA S.p.A. - INTERVENTI DELIBERATI			
SOCIETA'	Data delibera	Importo Deliberato	Importo versato (Lit. min)	data versamento	Impegno da completare		
UNICARNI SCARL	30/06/94						
	partecipazione	max 2,0 mdi	2.000	27/12/94			
	prestito	max 0,5 mdi				0	
fidejussione	max 2,5 mdi						
M.C.L.C. - PEGOGNAGA SCARL	22/09/94						
	partecipazione	max 2,5 mdi	0,3	03/11/94			
	prestito	max 1,5 mdi	1.240,00	27/12/94			
fidejussione	max 0,5 mdi	1.239,50		29/12/95		1.500 500	
CUNEO CARNI SCARL	15/12/94						
	partecipazione	max 1.950 mln					
	prestito						
fidejussione							

Nota: intervento subordinato a versamento da parte degli attuali soci di almeno lit. 2 mdi, rilascio della fidejussione da parte di Finpiemonte accettazione del concordato stragiudiziale da parte dei creditori

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SOCIETA'	Data delibera	Importo Deliberato	Importo versato (Lit. mln)	data versamento	Impegno da completare (Lit. mln)
RONZONI & PEREGO S.P.A.	15/12/94	max 0,4 mdi			
- partecipazione	si				
- prestito	no				
- fideiussione	no				
Nota: intervento subordinato ad un aumento di capitale almeno pari a quello di Finagra da parte degli azionisti della società					
FRIULCARNE SCARL	24/01/95				
- partecipazione	si				400
- prestito	si	max 0,4 mdi			
- fideiussione	no	in alternativa alla partecipazione			
A.R.A. SCARL	11/05/95				
- partecipazione	si	max 0,5 mdi	500	08/09/95	0
- prestito	si	max 0,3 mdi			300
- fideiussione	si	max 1,5 mdi			1.500
Nota: intervento subordinato ad un aumento di capitale di almeno 900 mln da parte di soci della cooperativa. Aumento avvenuto in data 20/07/95					
ULTROCCHI CARNI S.P.A.	11/05/95				
- partecipazione	si	max 2,5 mdi	1.164	26/06/95	0
- prestito	si	max 5,5 mdi	1.264	29/06/95	
- fideiussione	no				5.500

